



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



PON  
RICERCA  
E INNOVAZIONE  
2014-2020



Università  
degli Studi  
di Palermo

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Università degli studi di Palermo – Dipartimento di **Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione**, con sede legale in piazza Marina,61 – 90133 Palermo, C.F. 80023730825 e sede amministrativa (per l'attività oggetto del presente accordo) in **Via Giovanni Pascoli 6 – 90144 Palermo**, rappresentata dal Prof. **Gioacchino Lavanco**, nato a Polizzi Generosa (PA) il **16 maggio 1959**, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento;

E

la **Sensor Medica S.R.L.**, con sede legale in Via Bruno Pontecorvo 13 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), C.F./P. IVA 11419101008, nella persona del **Chief Executive Officer Andrea Olivi** (Presidente, Direttore, ecc.), nato a Roma (RM) il 19/12/1971, nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa;

di seguito, anche congiuntamente, indicate come Parti;

### Premesso che:

- Il Dipartimento di **Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione** intende attivare progetti e collaborazioni culturali e di ricerca con enti pubblici e privati che abbiano interessi nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti presso lo stesso Dipartimento;
- la **Sensor Medica S.R.L.**, società opera nel campo **della valutazione della postura e della biomeccanica del corpo umano**;
- la **Sensor Medica S.R.L.**, ha interesse ad avviare una collaborazione con il Dipartimento di **Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione** al fine di avviare *attività di studio e di elaborazione degli strumenti di valutazione della postura umana di tipo optoelettronico e di sensori indossabili, al fine di produrre risultati rilevanti in ambito scientifico e metodiche innovative nel settore con ricadute rilevanti nel valorizzare il capitale umano, favorendo la formazione di profili professionali di alta specializzazione nel settore.*
- è dichiarato interesse delle Parti sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, un programma di ricerca sul tema **"Un approccio integrato alla valutazione della postura e della biomeccanica del corpo umano"** da realizzarsi nell'ambito del bando PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, Azione IV.6, di cui al D.M. n. 1062 del 10/08/2021;



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Università e della Ricerca*



PON  
RICERCA  
E INNOVAZIONE  
2014-2020



Università  
degli Studi  
di Palermo

- le attività previste dal presente accordo rientrano tra le attività istituzionali di ricerca e formazione del Dipartimento di **Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Físico e della Formazione**.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1 – OGGETTO E OBIETTIVI**

L'Università degli studi di Palermo – Dipartimento di **Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Físico e della Formazione**, e la **Sensor Medica S.R.L.** intendono avviare una collaborazione scientifica finalizzata alla realizzazione di un programma di ricerca sulla seguente tematica: **“Innovazione nelle scienze dello sport: un approccio integrato alla valutazione della postura e della biomeccanica del corpo umano”**.

L'Università si impegna a perseguire gli obiettivi di cui all'accordo e di cui al bando PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Azione IV.6, di cui al D.M. n. 1062 del 10/08/2021.

### **Articolo 2 – REFERENTI**

Al fine di favorire un coordinamento delle attività previste dal presente accordo, nonché verificare l'andamento delle iniziative comuni, le Parti designano quali referenti:

per l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di **Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Físico e della Formazione** - il prof. **Antonio Palma**, docente di “M-EDF/01 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE” e il dott. **Antonino Patti**, ricercatore;

per la **Sensor Medica S.R.L.**, il/la dott. **Andre Olivi** in qualità di **Rappresentante legale**.

I referenti dell'Università di Palermo – Dipartimento di **Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Físico e della Formazione** e della **Sensor Medica S.R.L.**, individuati all'interno del presente accordo, definiranno di volta in volta le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma condiviso di ricerca.

### **Articolo 3 - PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ, ACCESSO ALLE STRUTTURE E OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008**

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta e nell'osservanza delle rispettive normative, tutto il personale, tanto dell'Ente quanto dell'Università, di cui all'art. 2.

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture per un minimo di 6 mesi e l'uso di attrezzature che si



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



Università  
degli Studi  
di Palermo

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nella disponibilità delle Parti.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'Università/Dipartimento così come quello dell'Ente/Impresa che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture dell'Università/Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.L.vo n.81 del 9-4-2008.

Al riguardo le parti concordano che quando il personale di una delle due si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D.L.vo n.81 del 9-4-2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale dell'Università/Dipartimento, nonché il personale dell'Ente/Impresa, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Articolo 4 – DURATA**

Il presente accordo ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad un atto scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi istituzionali competenti.

Qualora l'attività di ricerca presso la **Sensor Medica S.R.L.** fosse già stata avviata alla data di stipula del presente accordo, si considera valido il periodo già svolto, ossia dal 10/12/2021 al 10/12/2024.

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno due mesi, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte a mezzo pec.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

#### **Articolo 5 – ONERI FINANZIARI**

La sottoscrizione dell'accordo e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a carico dell'Università, né a carico della **Sensor Medica S.R.L.**



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



Università  
degli Studi  
di Palermo

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Articolo 6 – RISULTATI**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno realizzate previa intesa tra le Parti ed esplicitando che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente accordo.

Con appositi accordi successivi, stante il riconoscimento del diritto di autore, potranno essere disciplinati gli eventuali aspetti inerenti alla gestione della proprietà intellettuale e/o le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale/commerciale dei risultati.

## **Articolo 7 – UTILIZZO DEL LOGO**

Ciascuna parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra, fatti salvi specifici accordi fra le parti, nel presupposto che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva. L'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

## **Articolo 8 – CODICE ETICO**

Le Parti si impegnano al rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Palermo che pertanto dovrà essere reso disponibile.

## **Articolo 9 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicurativa. all'atto di sottoscrizione del presente Accordo.

## **Articolo 10 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le Parti saranno libere di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Le Parti convengono che per ogni controversia è competente il Foro di Palermo.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



Università  
degli Studi  
di Palermo

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

### Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà, a cura delle parti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla protezione dei dati).

### Articolo 12 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo, redatto in unico originale firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che verrà assolta dall’Università – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione mediante n. 2 contrassegni telematici ciascuno rilasciato: in data 19/04/2022 codice univoco identificativo 19/04/2022 - 01201310497356; 19/04/2022 - 01201310497367, utilizzati unicamente per la presente Convenzione (ex articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).

### Articolo 13 - FIRMA

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per la Sensor Medica S.R.L.

Il/La CEO Dott./Dott.ssa ANDREA OLIVERI

**SENSOR MEDICA S.r.l.**

Via Bruno Pontecorvo, 13  
00012 Guidonia Montecelio (RM)  
P.Iva 11419101008

Per l’Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione,

Il Direttore

Prof. \_\_\_\_\_